




D.Lgs 81-2008
Testo unico in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro
Applicabilità alle Società Sportive
Dilettantistiche

Dott. Paolo Picco TdP S.PRE.S.A.L. ASL TO3

Torino, 5 dicembre 2012

Prima domanda

di cosa stiamo parlando, cos'è il testo
unico di sicurezza sul lavoro?



■ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.

- Costituito da XIII TITOLI
- Suddivisi a loro volta per CAPI, a loro volta suddivisi per SEZIONI composte da 306 ARTICOLI.
- Fanno parte integrante e di approfondimento 51(LI) allegati.

Il D.Lgs 626/94 è stato abrogato

D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro


<p><u>TITOLO II</u> LUOGHI DI LAVORO</p>	<p><u>TITOLO III</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>	<p><u>TITOLO IV</u> CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</p>
<p><u>TITOLO XIII</u> NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p><u>TITOLO I</u> PRINCIPI COMUNI</p>	<p><u>TITOLO V</u> SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
<p><u>TITOLO XII</u> DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE</p>		<p><u>TITOLO VI</u> MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</p>
<p><u>TITOLO XI</u> PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE</p>		<p><u>TITOLO VII</u> ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI</p>
<p><u>TITOLO X</u> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI</p>		<p><u>TITOLO VIII</u> AGENTI FISICI</p>
<p><u>TITOLO IX</u> SOSTANZE PERICOLOSE</p>		

Seconda domanda

Ma a me che sono presidente di una società sportiva dilettantistica tutto questo cosa interessa?



Non sarò per caso equiparabile al datore di lavoro di una ditta!!!!



LE FIGURE DELLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008

■ datore di lavoro

- dirigente
- preposto

■ lavoratore

- medico competente
- RSPP
- RLS

ASD

■ PRESIDENTE = Legale rappresentante

■ **Definizione di datore di lavoro art. 2 comma 1 lettera b)**

«*datore di lavoro*»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

[.....]

Articolo 299 - **Esercizio di fatto di poteri direttivi**

1. **Le posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (DATORE DI LAVORO), d) (DIRIGENTE) ed e) (PREPOSTO), **gravano** altresì **su colui il quale**, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

■ **Definizione di lavoratore art. 2 comma 1 lettera a)**

a) «*lavoratore*»: persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge **un'attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



■ **Definizione di lavoratore art. 2 comma 1 lettera a)**

Al lavoratore così definito è equiparato:

- **il socio lavoratore di cooperativa o di società**, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice Civile;
 - *(Art. 2549 Codice Civile - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto).*

■ **Definizione di lavoratore art. 2 comma 1 lettera a)**

Al lavoratore così definito è equiparato:

- **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento**
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;**

■ **Definizione di lavoratore art. 2 comma 1 lettera a)**

Al lavoratore così definito è equiparato:

- **i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;**
 - **il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266 - Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà....**

■ **Definizione di lavoratore art. 2 comma 1 lettera a)**

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni;
 - **(Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili - Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro....)**

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i **settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.**

[...]

4. Il presente Decreto Legislativo si **applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati,** fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

TUTELE PER CO.CO.CO. LAVORATORI A PROGETTO E PRESTAZIONI OCCASIONALI

Articolo 3 - Campo di applicazione

■ comma 7 (riguarda)

- lavoratori a progetto ... artt.61 e seguenti D.Lgs 276/03
- collaboratori coordinati e continuativi

le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la **prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.**

- Es. Azienda, ufficio ecc.

D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Modifica D.Lgs 276/03 - Legge 28 giugno 2012 n. 92

Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Art. 61. - (Definizione e campo di applicazione).

[...]

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché **i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I**

Articolo 3 - Campo di applicazione

■ comma 8 (riguarda)

nei confronti dei **lavoratori che effettuano prestazioni**

occasionalni di tipo accessorio ..art 70 e seguenti D.Lgs

276/03 (Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare..omissis) il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute **si applicano con esclusione**

- **dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili**

Articolo 3 - Campo di applicazione

■ comma 11 (riguarda)

- nei confronti dei **lavoratori autonomi** di cui all'art. 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli art. 21 e 26 (D.Lgs 81/2008)

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

□ art. 21

- utilizzare attrezzature di lavoro conformi...
- munirsi di DPI ed utilizzarli correttamente
- munirsi di tessera di riconoscimento per attività in regime di appalto o subappalto

□ art. 26

- DUVRI (verificare, fornire informazioni, coordinare interventi ecc)

Articolo 3 - Campo di applicazione

■ comma 12 bis (riguarda)

- Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'[articolo 21](#).....

- art. 21
 - utilizzare attrezzature di lavoro conformi...
 - munirsi di DPI ed utilizzarli correttamente
 - munirsi di tessera di riconoscimento per attività in regime di appalto o subappalto

- oltre
 - fornire informazioni sui rischi nei luoghi ove andrà a prestare la sua opera, gestione interferenze ecc.

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente Decreto Legislativo fa discendere particolari obblighi **non sono computati**:

- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del DLgs 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo Decreto.
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del DLgs 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
- omissis...

D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Sul sito www.lavoro.gov.it è stata pubblicata la risposta ad un quesito del 1 settembre 2010 in merito alla normativa da applicare in materia di sicurezza per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Estrapolato dal documento

In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell'art. 2, nonché del campo di applicazione di cui all'art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e **pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.**

D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

[...]

“Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l’ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell’ambito degli enti in questione, se non sotto l’aspetto tributario..”

Il parere chiarisce quindi che:

- per i lavoratori dipendenti o per gli sportivi professionisti si applica integralmente quanto previsto dal decreto 81/08;
- la norma sul lavoro a progetto prevede una deroga alla totalità delle norme generali in esso contenute (art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003);
 - i rapporti di collaborazione “sportivi” non rientrano né nel settore del lavoro a progetto né in quello del lavoro volontario, ma in quello del lavoro autonomo (art.2222 del Codice civile);

D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

In sostanza, anche per i lavoratori delle associazioni sportive dilettantistiche, seppure con qualche limitazione di scarsa importanza, è necessario adempiere a quanto previsto dal decreto 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

“Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che **impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità** – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – **di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica** e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.”

■ es. estintori, vie di fuga sgombre, cartellonistica ecc.

Le principali norme cogenti che impattano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si praticano attività sportive sono essenzialmente due:

- 1. Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi** (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005)
- 2. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 del 3 agosto 2009)

1 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005)

Competenza del “proprietario” dell'impianto sportivo che deve comunque garantire al “Gestore” dello stesso la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche,...)



2 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

(D.Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 del 3 agosto 2009)

La seconda norma cogente (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) è di competenza del Gestore e/o dell'Associazione Sportiva che deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Lasciare libere le uscite di sicurezza
- Segnalare eventuali carenze/rotture di attrezzature (spalliere, pali di supporto reti canestri, carenza cartellonistica sicurezza ecc.)



D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

E' fondamentale pertanto definire in via preliminare le varie tipologie di contratti in essere con i vari soggetti quali ad es.

- istruttori-allenatori;
- segretario/a
- custode
- addetto bar/ristorazione
- dirigente/consigliere
- atleta
- ecc

■ Se gli stessi vengono pertanto individuati nel computo di lavoratori previsto dall'art. 4 del D.Lgs 81/2008 occorrerà mettere in atto tutto il processo della sicurezza.


D.Lvo 81/08

Testo unico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Se l'associazione è assimilabile ad un'azienda a tutti gli effetti, è applicabile tutto quanto previsto dal TESTO UNICO ed in particolare:

- valutazione dei rischi;
- redazione del Documento di valutazione dei rischi
 - (N.B. è sufficiente un'autocertificazione sino al 31/12/2012 in caso di meno di dieci dipendenti e non sono computati a tal fine i volontari, i co.co.co., i lavoratori autonomi ovvero quanto analizzato precedentemente);
- messa in atto delle misure preventive e protettive;
- nomina e formazione delle varie "figure" previste dalla normativa (RSPP, Medico Competente se dovuto, addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso).
- formazione di coloro che possono essere assimilati a lavoratori (in base al nuovo accordo stato-regioni)

ASL e DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE



Vigilanza e regime sanzionatorio

Il Decreto Legislativo 81/2008 gestisce un apparato sanzionatorio che prevede sanzioni:

- PENALI
- AMMINISTRATIVE

regolamentate dallo stesso D.Lgs 81/08 e dal D.Lgs 758/94

Vigilanza e regime sanzionatorio del D.Lgs 81/08

Modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09 al D.Lgs 81/08

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione (aggiunto ex novo)

1. In tutti i casi di inosservanza degli **obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa** il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, **è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista** dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Nuova procedura amministrativa prevista per tutte le inosservanze a norme cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Vigilanza e regime sanzionatorio del D.Lgs 81/08

Esempio:

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.


(sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) lavoratori

(sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) lavoratori autonomi

Procedura non ricorribile in tale fase

Vigilanza e regime sanzionatorio

Per tutte le violazioni cui è prevista la pena alternativa dell'arresto all'ammenda, entra in gioco il D.Lgs 758/94 che regola l'iter procedurale



Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

omissis

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

D.Lgs. n. 758 del 19/12/1994 – Iter procedurale

Violazioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

